



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 256

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Piccinini, Bisaglia, Cavinato, Cecchetto, Dolfin, Pan, Rizzotto, Sponda, Finco, Puppato e Vianello

**DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA
VOLONTARIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 aprile 2024.

DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Relazione:

Tratto distintivo della comunità veneta è da sempre la grande predisposizione al volontariato. Numerosissime sono, infatti, le iniziative svolte ogni giorno dai cittadini con spirito di gratuità per rispondere alle più diverse esigenze della popolazione. Iniziative caratterizzate dal desiderio di fare qualcosa di buono per la propria comunità.

Accanto all'innato altruismo verso il prossimo, cresce sempre più una forte sensibilità verso la natura che ci circonda e la volontà di preservarla. È, quindi, grazie allo spirito di volontariato che anima i veneti che sono nate negli ultimi anni molte attività, spesso svolte dai più giovani, finalizzate alla tutela della ambiente circostante. Esempio su tutti sono i numerosissimi gruppi di giovani che si dedicano alla pulizia delle spiagge, dei boschi, dei prati pubblici, arrivando lì dove i comuni, alle prese con bilanci sempre più risicati, non possono arrivare.

Le istituzioni comunitarie e nazionali, per rispondere a questa sensibilità ecologica, hanno adottato numerose iniziative politiche e legislative, che spesso tendono a complicare, anziché semplificare, le attività volte alla tutela della natura. Sorge perciò, in molti cittadini, la necessità e il desiderio di essere formati e istruiti ad una corretta preservazione dell'ambiente.

Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce questa proposta di legge: fornire a coloro che lo desiderano gli strumenti più adeguati a svolgere un volontario servizio di tutela della natura, conoscendo le regole dei diversi territori e correggendo chi, consapevolmente o meno, sbaglia.

Per perseguire questo obiettivo, la Regione del Veneto intende disciplinare in maniera compiuta e dettagliata la figura delle guardie ecologiche volontarie, già sperimentata con successo in altre Regioni e figura alla quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale a norma dell'articolo 357 c.p. in quanto "esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'articolo 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Cass. pen. Sez. VI, 13 aprile 1994, n. 9387).

Pur esistendo già realtà locali di guardie volontarie istituzionalmente formate e riconosciute dalla Regione del Veneto, si pensi a titolo d'esempio alle guardie ecologiche volontarie del Parco dei Colli Euganei, si ritiene oggi necessario un intervento normativo che, con i caratteri di generalità e astrattezza che devono contraddistinguere ogni legge, fornisca una regolamentazione unitaria della figura. Proprio al fine di garantire una disciplina schematica e ordinata, la Regione del Veneto istituirà, con questo progetto di legge, due elenchi che verranno costantemente aggiornati, uno per i corsi di formazione e uno con le generalità dei volontari che presteranno servizio come guardie ecologiche.

All'interno di questa cornice, un preminente ruolo organizzativo e operativo viene riconosciuto agli enti e alle amministrazioni locali, tenuto conto

delle diversità dei singoli territori e delle loro specifiche esigenze, in coerente applicazione del principio di sussidiarietà.

La presente proposta di legge si compone di tredici articoli:

- *l'articolo 1 indica le finalità proprie della legge;*
- *gli articoli 2 e 3 dettano in maniera compiuta compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie;*
- *l'articolo 4 esplicita in cosa consistono i poteri sanzionatori delle guardie ecologiche volontarie;*
- *gli articoli 5 e 6 illustrano le funzioni degli enti preposti all'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica e loro convenzioni con altri enti e organismi (art. 7);*
- *gli articoli 8 e 9 disciplinano i corsi di formazione, di aggiornamento e le prove d'esame con relativa commissione;*
- *gli articoli 10, 11 e 12 si concentrano sull'incarico di guardia ecologica volontaria e le modalità con cui esso viene sospeso e revocato;*
- *l'ultimo articolo indica il sostegno economico al progetto di legge.*

DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- b) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

2. A tali fini la Regione del Veneto promuove la figura di guardia ecologica volontaria, ne favorisce la formazione e ne dà adeguata pubblicità.

Art. 2 - Compiti delle guardie ecologiche volontarie.

1. Le guardie ecologiche volontarie:

- a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale;
- b) accertano, ai sensi dell'articolo 4 e nei limiti dell'incarico di cui all'articolo 10, le violazioni di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- d) collaborano con enti di gestione di beni collettivi.

2. Gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare sono definiti con l'atto di nomina di cui all'articolo 10.

3. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

Art. 3 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie.

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare esclusivamente nei limiti indicati dall'atto di nomina di cui all'articolo 10.

2. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a qualificarsi mediante esibizione, anche telematica, del tesserino identificativo di cui all'articolo 11.

3. Le guardie ecologiche volontarie operano con prudenza, diligenza e perizia e svolgono le proprie funzioni, di cui redigono relazione contenente i resoconti dell'attività svolta, con le modalità stabilite dai programmi di lavoro predisposti dagli enti e dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 5 nonché dalle convenzioni ai sensi dell'articolo 7.

4. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

Art. 4 - Sanzioni amministrative.

1. Nel caso accertino violazioni alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie procedono, ove possibile, all'identificazione del trasgressore, redigendone il verbale di accertamento della violazione amministrativa ed emanano le relative sanzioni.

2. Il verbale di accertamento di cui al comma 1 è inviato agli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di salvaguardia e tutela

del patrimonio naturale e dell'ambiente per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 5 - Enti preposti all'organizzazione della vigilanza ecologica volontaria.

1. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:
 - a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
 - b) alle unioni montane e ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Venezia;
 - c) ai comuni, in forma singola o associata nelle modalità previste dalla legislazione vigente e per aree omogenee;
 - d) alle province.

2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività di vigilanza nell'ambito dei programmi di lavoro predisposti dagli enti e dalle amministrazioni indicati al comma 1 e nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 7.

3. Gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui al comma 1, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio dell'ente e in conformità all'articolo 17 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", mettono a disposizione delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio e dispongono finanziamenti per il rimborso delle spese sostenute dalla guardia ecologica volontaria nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 del presente testo.

Art. 6 - Compiti degli enti e delle amministrazioni organizzatrici.

1. Gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 5:
 - a) predispongono programmi di lavoro e regolamenti di servizio sulla base di puntuali indicazioni della Giunta regionale e nei limiti da questa indicati;
 - b) organizzano corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 8 e ne stabiliscono il contenuto, tenendo conto delle specificità dei singoli territori e delle materie in cui le guardie ecologiche volontarie andranno ad operare;
 - c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 7;
 - d) redigono ed inviano alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda diversamente in base alle convenzioni di cui all'articolo 7;
 - f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda diversamente in base alle convenzioni di cui all'articolo 7.

Art. 7 - Convenzioni.

1. La convenzione costituisce di norma lo strumento per regolare i rapporti fra gli enti e amministrazioni organizzatrici e l'ente od organismo che si avvale dell'opera e della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie.

2. Le convenzioni tra enti e amministrazioni organizzatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono stipulate sulla base di modelli predisposti dalla Giunta regionale sentito il Prefetto di Venezia.

Art. 8 - Corsi di formazione e di aggiornamento.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 5, definisce le modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica e i relativi esami.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce l'elenco dei corsi di formazione, ne gestisce la tenuta e l'aggiornamento e ne dà adeguata pubblicità sulle piattaforme istituzionali.

Art. 9 - Commissione d'esame.

1. La Giunta regionale istituisce la commissione d'esame e nomina i componenti, sentiti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 5.

2. La commissione d'esame, sentiti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 5, definisce il calendario dei corsi e le modalità di superamento dell'esame.

3. La commissione d'esame dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Art. 10 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie.

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei confronti di chi ha superato l'esame di cui all'articolo 8, comma 1.

2. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza." e alla prestazione del giuramento ai sensi dell'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza."

3. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, al corso di formazione frequentato di cui all'articolo 8 e al territorio di competenza.

4. All'atto di nomina, la guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino identificativo di cui all'articolo 11 e acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 c.p..

5. La Giunta Regionale, presso la competente direzione, istituisce l'"Elenco delle Guardie ecologiche volontarie", suddiviso per corso di formazione frequentato e territorio di competenza, come indicato all'atto di nomina di cui al comma 3. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali. La Giunta regionale stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco.

Art. 11 - Tesserino identificativo.

1. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, la guardia ecologica volontaria è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione, anche telematica, del tesserino identificativo rilasciato all'atto di nomina.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, indicando anche gli specifici compiti cui la guardia ecologica volontaria è tenuta in base all'atto di nomina.

3. Il tesserino identificativo ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

Art. 12 - Sospensione e revoca dell'incarico.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo 5, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.

2. L'incarico può essere revocato, con le medesime procedure previste dal comma 1, nei seguenti casi:

- a) irregolarità gravi;
- b) reiterazione di irregolarità commesse dopo la sospensione;
- c) persistente inattività accertata;
- d) carenza dei necessari requisiti di idoneità.

3. In caso di revoca per inattività, l'incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 8.

4. I regolamenti di servizio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), indicano le irregolarità che danno luogo alla sospensione e alla revoca dell'incarico di guardia ecologica volontaria.

5. Il Prefetto, nell'ambito delle sue competenze, può immediatamente sospendere in via cautelativa la guardia ecologica volontaria sottoposta a procedimento penale per reati contro la persona, sino alla definizione del procedimento. La sospensione cautelativa è comunicata al Presidente della Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza;

6. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, anche al Prefetto per gli adempimenti di competenza e alla Giunta regionale per l'aggiornamento dell' "Elenco delle guardie ecologiche volontarie" di cui all'articolo 10, comma 5.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000, per l'esercizio finanziario 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Compiti delle guardie ecologiche volontarie.	3
Art. 3 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie.	3
Art. 4 - Sanzioni amministrative.....	3
Art. 5 - Enti preposti all'organizzazione della vigilanza ecologica volontaria.	4
Art. 6 - Compiti degli enti e delle amministrazioni organizzatrici.	4
Art. 7 - Convenzioni.	4
Art. 8 - Corsi di formazione e di aggiornamento.....	5
Art. 9 - Commissione d'esame.	5
Art. 10 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie.	5
Art. 11 - Tesserino identificativo.....	6
Art. 12 - Sospensione e revoca dell'incarico.	6
Art. 13 - Norma finanziaria.....	6